

LA TUTELA DELL'OPERATORE SANITARIO CON DISTURBI PSICHIATRICI E IL RISCHIO PER I TERZI IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

Il convegno vuole cercare di mettere in luce quale può essere il campo di azione del Medico competente nel caso dell'operatore sanitario con disturbi psichici, a tutela dello stesso e, se vi è lo spazio, per intervenire anche a tutela della sicurezza delle cure.



30 ottobre 2024
8.30 - 18.00



Aula Magna
Regione Emilia-Romagna
Bologna
Via Aldo Moro, 30



Introduzione e presentazione obiettivi del corso

Dott. Vittorio LODI

SSD Sorveglianza sanitaria IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna

LA TUTELA DELL'OPERATORE SANITARIO CON DISTURBI PSICHIATRICI E IL RISCHIO PER I TERZI IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

- Fenomeno in crescita
- Rilievo della patologia non sempre facile
 - Possibile stigma
 - Il lavoratore può non avere la percezione di ricadute della sua patologia sul lavoro – sono i colleghi che rilevano il problema sulla performance lavorativa
 - Ma se ho una diagnosi e una terapia in ambito psichico posso cercare di evitare di svolgere certe attività rivolgendomi al MC
- Quale ruolo può svolgere il MC
- Quale può essere il rapporto con lo specialista e cosa chiede il MC allo specialista

Quale ruolo può svolgere il MC

Art. 41 D.Ls 81/2008 La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
- qualora il lavoratore ne faccia richiesta e **la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

Art. 5 L. 300/70 Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico

A questo divieto deroga l'art. 41, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, norma applicabile ai soli casi espressamente e tassativamente previsti.

Quale ruolo può svolgere il MC

- L'articolo 18 del Decreto Legge n. 48/2023, convertito dalla Legge n. 85/2023, ha modificato l'art. 18 del D.Lgs 81/2008 introducendo l'obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti di nominare un medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo [e quando richiesto dalla valutazione dei rischi](#)
- Interpello n. 2/ 2022
- Corte di cassazione, [sentenze n. 16664 del 3 maggio 2021](#) e [n. 10436 del 23 marzo 2020](#)
- Art. 18 comma 1 lettera c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- Art. 25 comma 1 lettera a) collabora con il datore di lavoro ... alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori
- Legge n. 24/2017 (c.d. "legge Gelli") "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" Art. 1 comma 3. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Quale ruolo può svolgere il MC

- al di fuori dei casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria del medico competente, esiste il controllo sull'idoneità affidato al medico pubblico in linea con il comma 3 dell'art. 5 dello Statuto dei Lavoratori. Questo controllo ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 81/2008 può risultare una strada non semplicemente percorribile, ma talora doverosa? Non si può, forse, neppure aprioristicamente escludere che lo stesso medico competente indichi al datore di lavoro questa possibilità qualora occorresse verificare l'idoneità di un lavoratore esposto a rischio "non tabellato".
- Infatti, l'art. 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il lavoratore a sottoporsi ai controlli sanitari di cui all'art. 41, comma 1, o ai controlli sanitari "comunque disposti dal medico competente"

Quale ruolo può svolgere il MC

“le prescrizioni mediche sullo svolgimento della prestazione lavorativa, sono rivolte a rendere compatibile la condizione soggettiva del lavoratore con le esigenze produttive del datore di lavoro, al fine di consentire al primo di intraprendere e proseguire l’attività lavorativa, nonostante le deteriorate condizioni di salute, ed al secondo di limitare le modifiche dell’organizzazione del lavoro alle prescrizioni imposte, in modo da assicurare il diritto alla salute del lavoratore, ma anche l’utilità della prestazione lavorativa” (*Cassazione Penale, Sez.IV, 9 luglio 2021 n.26151*).

Le limitazioni indicate dal MC devono poter essere realmente attuabili da parte di chi organizza l’attività lavorativa (datore di lavoro e dirigenti), in quanto i giudizi di idoneità con limitazioni, pur subordinatamente all’attuazione delle limitazioni specificate, indicano la persistenza dell’“idoneità” non possono, quindi, diventare all’atto pratico delle sostanziali inidoneità sul piano fattuale, rendendo poi praticamente impossibile al datore di lavoro o al dirigente adibire il lavoratore alla mansione lavorativa.

L’idoneità parziale con limitazioni e/o prescrizioni non devono mascherare delle palesi sostanziali inidoneità con delle idoneità con prescrizioni concretamente inattuabili

Quale ruolo può svolgere il MC

- Così in giudizio di idoneità parziale con limitazioni che talora viene utilizzato proprio nell'ambito della problematica in discussione oggi è **idoneo a svolgere la mansione di operatore sanitario ma non può svolgere attività assistenziale**
- E' evidente come l'attività assistenziale rappresenti il core dell'attività sanitaria, senza di essa si svuota di fatto la mansione
- Ma l'attività assistenziale non è un rischio, nell'ambito del suo svolgimento ci possono essere dei rischi (biologico, chimico, mmc ecc.) ma l'attività assistenziale rientra nella definizione di capacità lavorativa la cui valutazione **non** spetta al medico del lavoro

Quale può essere il rapporto con lo specialista e cosa chiede il MC allo specialista

D.Lgs 81/2008 Art. 39 comma 5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri

- Allo specialista consulente il MC deve rivolgere un quesito preciso e chiaro contenente diagnosi, gravità del quadro clinico, terapia, ricaduta della terapia sulla performance
- Non giudizi di idoneità, non valutazioni di un ambiente di lavoro non conosciuto

Quale può essere il rapporto con lo specialista e cosa chiede il MC allo specialista

- *Dal colloquio clinico e dall'anamnesi raccolta si evince una sintomatologia riconducibile ad un Disturbo dell'Adattamento con Aspetti Emotivi Misti Reattivo a stress in ambito lavorativo... Il perdurare di questa condizione in ambito lavorativo rischia di compromettere inevitabilmente il recupero dello stato psichico in quanto permane inalterato il fattore di stress che ha condizionato l'insorgenza del quadro clinico.*
- *Per quanto di mia competenza ritengo utile mantenere il dipendente fuori dall'assistenza diretta sull'utenza.*
- *Si consiglia un cambio di sede di lavoro per incompatibilità ambientale e per evitare che la patologia si aggravi*
- *Alla ripresa dell'attività lavorativa è indispensabile che la paziente sia inserita in un ambiente lavorativo meno stressante*
- *Si pone pertanto il consiglio di sollevare la signora in oggetto dalle attuali mansioni e compiti lavorativi e destinarla ad incarichi non declassanti, con minor peso stressogeno*

LA TUTELA DELL'OPERATORE SANITARIO CON DISTURBI PSICHIATRICI E IL RISCHIO PER I TERZI IL RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE

